

MANDATO D'AMMINISTRAZIONE

conferito da

«Cognome_e_Nome_1» «Tipo» «Cognome_e_Nome_2» ("il Mandante")

a

EXTRAFID SA, Lugano ("il Gestore").

1. Con il presente Mandato il Mandante conferisce al Gestore l'incarico di gestire, per suo conto ed a suo esclusivo rischio e pericolo, tutti i beni intestati al Mandante ("i Beni") e depositati sulla relazione

«No_Conto» «Sigla»

presso la «Banca» ("la Banca").

2. A questo scopo il Mandante conferirà al Gestore procura amministrativa bancaria, con diritto di firma autonoma, per validamente rappresentarlo nei confronti della Banca in relazione ai Beni conformemente alle disposizioni del presente Mandato. Resta inteso che non configura inadempimento ai sensi del presente Mandato ogni atto od omissione dovuti ad obblighi o limiti imposti dalla suddetta procura amministrativa bancaria; viene altresì stabilito che i limiti dell'agire del Gestore sono esclusivamente determinati dal presente Mandato.

Nel caso in cui, per determinate transazioni, fosse necessaria la firma di mandati, di altri accordi o di convenzioni specifiche, o la conoscenza e l'accettazione di avvisi di rischio o di altre comunicazioni della Banca o di terzi, il Gestore è autorizzato a procedere alla firma di tali atti ed alla ricezione di tali avvisi o comunicazioni con pieno e valido effetto nei riguardi del Mandante, della Banca e/o di qualsiasi terzo.

3. Il Gestore ha il diritto, ma non l'obbligo, di esercitare ogni e qualsiasi diritto accessorio pertinente ai Beni (quali diritti di voto e altri diritti).
4. Il Gestore è autorizzato a ricevere e ad esaminare estratti conto ed ogni altro documento bancario concernente i Beni, come pure ogni comunicazione indirizzata al Mandante in relazione ai Beni.
5. Il Gestore non ha la facoltà di disporre dei Beni a proprio favore o in favore di terzi, né di mettere i Beni a pegno per conto del Mandante, di terzi o per proprio conto, fatto salvo quanto previsto dal presente Mandato e in particolare dalle clausole 12 e 13.

6. Il Mandante autorizza il Gestore ad accedere ai dati concernenti i Beni presso la Banca tramite collegamento informatico (se disponibile) ed a compiere attraverso lo stesso ogni atto di gestione di cui al presente Mandato. Il Mandante prende atto, e accetta, che il Gestore non si assume alcuna responsabilità per i rischi e gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo, autorizzato o abusivo, dell'interfaccia informatica, nonché per qualsiasi danno che potesse derivare in seguito a guasti tecnici, interferenze, manomissioni o altri abusi delle varie componenti del sistema informatico e dei mezzi di comunicazione e trasmissione esterni cui egli fa capo.
7. Il Gestore non è autorizzato a delegare a terzi, totalmente o in parte, l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui al presente Mandato.
8. Il Gestore esercita il mandato secondo scienza e coscienza e tenendo conto della situazione personale del Mandante, nella misura in cui ne sia a conoscenza. Nell'ambito del Mandato, il Gestore agisce nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle direttive di volta in volta applicabili. Il Gestore esercita il Mandato in maniera discrezionale, senza limitazioni circa la scelta degli investimenti e il paese, la valuta e il momento in cui tali investimenti vengono effettuati; il Gestore è autorizzato a mutare, disdire e reinvestire in qualsiasi momento i Beni.

Restano riservate direttive di investimento particolari purché disposte dal Mandante in forma scritta. In questo caso il Gestore provvede alla gestione del patrimonio del Mandante conformemente a tali direttive di investimento. Qualora avvenimenti straordinari inducessero a ritenere indispensabili misure in deroga alle direttive di investimento, il Gestore ha il diritto, ma non l'obbligo, di decidere diversamente nell'interesse del Mandante.

Obiettivo d'investimento del cliente

Orientamento «Tipo_di_Portafoglio»

Direttive d'investimento

«Direttive_dInvestimento»

Restrizioni particolari

«Restrizioni_particolari»

9. Il Gestore è autorizzato a valersi di tutti gli strumenti di investimento ordinari, così come di volta in volta definiti dalle norme di legge e dalle direttive applicabili nella prassi bancaria svizzera, in particolare ma non esclusivamente:

- investimenti vincolati e/o fiduciari;
- investimenti in divise e metalli preziosi;
- costituzione di depositi a termine;
- nei limiti delle norme di legge e delle direttive applicabili nella prassi bancaria svizzera, collocamenti sui mercati monetari e dei capitali sotto forma di cartevalori o diritti valori (ad esempio azioni, obbligazioni, notes, crediti contabili, parti di fondi di investimento, sottopartecipazioni di crediti) o strumenti finanziari standardizzati - o non standardizzati - da essi derivati (opzioni o altri derivati), purché non esercitino un effetto leva sul portafoglio complessivo.

Un'operazione in opzioni "non esercita un effetto leva sul portafoglio complessivo", ai sensi del presente contratto, quando nel portafoglio figurano:

- per la vendita di calls o l'acquisto di puts una posizione corrispondente in attivi di base, oppure nel caso di opzioni su indici di borsa o su tassi d'interesse, una posizione equivalente in valori che rappresentano in misura sufficiente gli attivi di base,
- per la vendita di puts, una liquidità che permetta di far fronte ad ogni momento agli obblighi che derivano dal contratto.

Nel caso dell'acquisto di calls o della vendita di puts, il Gestore deve verificare che la composizione del portafoglio rispetti la sua politica d'investimento anche dopo un eventuale esercizio delle opzioni.

Per quanto concerne gli investimenti fiduciari, il Mandante è cosciente del fatto che il Gestore incaricherà la Banca di agire a proprio nome presso una banca o società estera e che tuttavia gli investimenti così realizzati sono effettuati per conto e a rischio esclusivo del Mandante non solo per quanto riguarda i rischi di cambio e di trasferimento ma anche per i rischi delcredere.

Il Gestore segnala che tra i vari fondi di investimento che potrebbero essere inseriti nel portafoglio del Mandante, vi sono dei fondi nei quali il Gestore ha una partecipazione diretta. Questa partecipazione oltre a garantire un coinvolgimento in prima persona del Gestore nelle scelte strategiche dei prodotti, offre al Mandante l'opportunità di accedere a fondi d'investimento altrimenti chiusi da tempo ai privati.

Il Mandante accetta di partecipare al programma di investimento "Trading divise" con un controvalore massimo di

EUR «Trading_divise» per singola operazione.

Prende atto che il Gestore terrà a sua disposizione, oltre ai normali conteggi bancari, anche un resoconto riassuntivo aggiornato di questi movimenti e che le disposizioni indicate sui formulari "Avviso di rischio per contratti a termine" e "Avviso di rischio per opzioni", regolano in modo dettagliato questa attività.

10. Il Gestore mette a disposizione del Mandante, oltre alla normale corrispondenza, una situazione patrimoniale trimestrale che il Mandante è tenuto ad esaminare tempestivamente.
11. Il Mandato può essere revocato per iscritto da entrambe le parti in qualsiasi momento. Il Mandato resta in vigore fino a revoca scritta del Mandante o del Gestore. Il Mandato non si estingue in caso di decesso, di incapacità civile o di fallimento del Mandante. In caso di revoca del mandato da parte del Mandante, il Gestore è autorizzato a riscattare o ritirare i fondi d'investimento ed i prodotti strutturati da lui proposti.
12. Il Mandante corrisponde al Gestore una commissione di gestione di «Commissione_di_Gestione» per anno sui Beni, oltre IVA se applicabile, che verrà addebitata alla fine di ogni «Addebito» civile ed una commissione di performance annua pari a «Commissione_di_Performance» dell'utile generato nel periodo, oltre IVA se applicabile, addebitata alla fine di ogni anno civile. In caso di revoca del mandato da parte del Mandante, il Gestore è autorizzato ad addebitare la commissione di gestione relativa al «Addebito» in corso, nonché la commissione di performance, se applicabile, sull'utile generato fino al giorno della revoca. Servizi particolari, esclusi dalla gestione patrimoniale, verranno conteggiati separatamente in base ad un costo che verrà concordato tra le Parti per ogni singola evenienza. Le spese e le commissioni bancarie, le imposte di bollo e ogni altro onere che dovesse nascere in relazione ai Beni nel corso dell'esecuzione del Mandato saranno ad esclusivo carico del Mandante.

Il Gestore si riserva il diritto di modificare la commissione di gestione in qualsiasi momento. Le modifiche saranno comunicate al cliente a mezzo di comunicazione personale o in altro modo idoneo e saranno ritenute approvate se nessuna obiezione viene formulata entro un mese dalla data della loro emissione.

13. Il Gestore è autorizzato a dare istruzioni alla Banca di addebitare direttamente al Mandante, attingendo ai Beni, la commissione di cui al punto precedente. Eventuali retrocessioni, bonifici o qualsiasi altro tipo di prestazioni corrisposti da terzi, in particolare da istituti bancari, a cui si rivolge il Gestore per dare seguito al mandato contemplato nel presente contratto, sono di esclusiva pertinenza del Gestore stesso ed il mandante rinuncia espressamente a chiedere informazioni o rendiconti al riguardo.
14. Il Mandante incarica il Gestore di trattenere la corrispondenza degli ultimi 5 anni.

Le comunicazioni del Gestore indirizzate al Mandante sono considerate come regolarmente avvenute se spedite all'ultimo recapito noto del Mandante. La data indicata sulle copie delle suddette comunicazioni in possesso del Gestore è considerata quale data di spedizione. La data indicata sulle comunicazioni destinate al Mandante che il Gestore tuttavia trattiene a seguito di esplicite istruzioni, vale quale data di consegna.
15. Qualsiasi danno causato dall'impiego della posta, del telefono, del telex, di altri mezzi di trasmissione o di imprese di trasporto, in particolare in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie, è a carico del Mandante.

- 16.** I reclami del Mandante relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di qualsiasi ordine o ad altre comunicazioni devono essere presentati immediatamente dopo la ricezione dell'avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termine di sette (7) giorni dalla sua ricezione. In difetto di avviso, il Mandante deve presentare reclamo nel termine di sette (7) giorni dal momento in cui egli sia venuto a conoscenza dell'esecuzione, rispettivamente della mancata esecuzione, dell'ordine.
- 17.** Questo mandato d'amministrazione annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi scritti e/o verbali stabiliti tra il Mandante ed il Gestore. Ogni ulteriore modifica del presente mandato d'amministrazione é valida solo se effettuata dalle parti nella forma scritta.
- 18.** Il Mandante dichiara di accettare sin da ora e senza necessità di ulteriori comunicazioni che le conversazioni telefoniche che egli avrà con il Gestore potranno essere registrate. Il Gestore si impegna a tenere queste registrazioni assolutamente confidenziali e a farne unicamente l'uso consentito dalla legge.
- 19. Diritto applicabile e Foro**

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Mandato è applicabile il diritto svizzero, in particolare gli artt. 394ss del Codice delle Obbligazioni. Il luogo di adempimento, il foro d'esecuzione per i mandanti domiciliati all'estero e la giurisdizione esclusiva per qualsiasi altra procedura si trovano a Lugano, Svizzera. Il Mandante riconosce ed accetta che egli potrebbe essere convenuto in causa al proprio domicilio o alla propria sede o dinanzi a qualsiasi altro Tribunale competente.

Lugano, _____

Il Mandante

Il Gestore